

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI LENOLA (LT) E IL COMUNE DI MONTE SAN BIAGIO (LT), PER L'UTILIZZO CONGIUNTO DI 1 ISTRUTTORE TECNICO DI CAT. C, DIPENDENTE DEL COMUNE DI MONTE SAN BIAGIO (LT), *AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 557 LEGGE 311/2004, PER PRESTAZIONE LAVORATIVE A SUPPORTO DELL'UFFICIO TECNICO DEL COMUNE DI LENOLA (LT).*

Regolarmente convocata per oggi otto del mese di Ottobre dell'anno duemiladiciannove alle ore 19:00 sono presenti i seguenti componenti la Giunta Comunale:

<i>MAGNAFICO FERNANDO</i>	<i>SINDACO – PRESIDENTE</i>
<i>MARROCCO SEVERINO</i>	<i>VICE SINDACO</i>
<i>MARROCCO EMILIA</i>	<i>ASSESSORE</i>
<i>DE FILIPPIS ALESSANDRA</i>	<i>ASSESSORE</i>
<i>PANNOZZO GIULIO</i>	<i>ASSESSORE</i>

Presente	Assente
SI	
	SI
	SI
SI	
SI	

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Pia Fiore;

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il **Sindaco Fernando Magnafico** che dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Si allontana dall'aula perché interessato all'argomento l'Assessore _____

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati:

- La previsione di cui all'art.1, comma 557, della legge n. 311/2004 che dispone "*I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza*";
- L'orientamento applicativo ARAN del 7 luglio 2005 secondo il quale un Ente Locale può procedere all'assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro Ente Locale, purché sia rilasciata l'autorizzazione espressamente richiesta dall'art. 92, comma 1, TUEL e siano rispettate le previsioni di cui all'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004;
- Il parere del Consiglio di Stato, Sez. Prima, n. 2141/2005 del 25 maggio 2005 nel quale così ci si esprime: "L'art. 1, comma 557, della legge 311/2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali, e, in particolare, sul piano dei rapporti fra le parti interessate (le due Amministrazioni, il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale";
- La Circolare n. 2/2005 del 21 ottobre 2005 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione Centrale per le Autonomie - che ha recepito l'interpretazione suddetta prevedendo la possibilità che "*gli Enti interessati si accordino per definire modi e tempi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro*" anche utilizzando il modulo procedimentale mutuato dall'art. 30 del D.Lgs. 267/2000;
-
- Il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 34/2008 che, alla luce dei numerosi interventi legislativi riguardanti la materia del pubblico impiego, conferma la perdurante applicabilità dell'art. 1 - comma 557 - della legge 311/2004;
- Le disposizioni di cui all'art. 53 del Decreto Lgs n. 165/2001 in base al quale "*gli impieghi pubblici non sono cumulabili, ... salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali*";
- Il parere del Consiglio di Stato – Sezione I[^], n. 2.141/2005 del 25 maggio 2005, reso dal Ministero dell'Interno, con cui si precisa tra l'altro che la succitata norma introduce una deroga al principio espresso dall'art. 53, comma 1, del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 (principio di esclusività del rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e che le lacunosità della stessa devono essere superate applicando, per quanto compatibile, la disciplina prevista per lo svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un dipendente pubblico part-time (art. 4, comma 7 e seguenti, del CCNL Regioni – Autonomie locali del 14.09.2000);

Richiamata la nota prot. n. 6214 del 17/09/2019, con la quale il Comune di Lenola (LT) ha comunicato al Comune di Monte San Biagio (LT) quanto segue:

- Questo Comune ha la necessità di ricorrere ad attività lavorativa di personale dipendente di altro ente locale, inquadrato in cat. C con profilo di Istruttore Tecnico, da attivare per un massimo di 6 (sei) ore settimanali, nel periodo **dal 15/10/2019 al 31/03/2019**, da compensarsi in base alle vigenti disposizioni contrattuali nazionali.
- Appositamente contattata, la sig.ra Silvia Savelli (geometra dipendente a tempo indeterminato part-time nel Comune di Monte San Biagio (LT)) ha dichiarato la sua disponibilità, previo assenso dell'ente di appartenenza.
- Si chiede pertanto, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 e s.m.i. e art. 1 comma 557 Legge 311-2004, l'autorizzazione di competenza, facendo presente che l'attività del Vs. dipendente verrà resa al di fuori del proprio orario di lavoro e con oneri a carico del Comune di Lenola (LT).

Visto che il Comune di Monte San Biagio (LT) ha fatto pervenire con nota prot. 13017 del 19/09/2019 la relativa autorizzazione, unita agli atti del presente provvedimento;

Precisato che l'incarico in esame - ex art. 1, comma 557 della l. n. 311/2004 - come chiarito dalle pronunce della Corte dei Conti (v. *ex multis*, C. dei Conti Lombardia n. 3 del 15/01/09) non rientra nel novero degli "incarichi di studio, ricerca e consulenza" di cui all'art. 7, commi 6 e ss. del D.lgs. n. 165/2001, come novellato dall'art. 3, comma 76 della legge finanziaria n. 244/07, e che, pertanto, può essere conferito senza preventiva programmazione del consiglio comunale;

Rilevato che:

- in base alle delibere della Corte dei Conti Piemonte n. 200/2012/SRCPIE/PAR del 23/05/2012, il cui impianto interpretativo è stato confermato dal successivo parere n°223/2012 della stessa sezione, e delibera della Corte Conti del Veneto 955 del 2012, *la fattispecie recata dall'art. 1, comma 557 della L. n. 311/2004 cit. non è prevista espressamente fra quelle indicate dall'art. 9 comma 28 del citato D.L. 78/2010. La formula organizzativa introdotta dal citato art. 1 comma 557, assimilabile al comando, non altera la titolarità del rapporto di lavoro, che resta in capo all'amministrazione di provenienza del dipendente. Non integra quindi di una forma flessibile di assunzione e d'impiego. Il citato comma 557, infatti, detta una disciplina particolare a favore degli enti locali con meno di cinquemila abitanti per fronteggiare l'esiguità degli organici e le ridotte disponibilità finanziarie (sull'istituto e sulle condizioni per la sua utilizzazione, cfr. questa Sezione par. n. 3 del 29 gennaio 2010). Ne consegue, tra l'altro, che il medesimo non infrange i limiti posti all'assunzione di personale, mentre le spese sostenute pro quota dall'ente per tali prestazioni lavorative vanno computate nella spesa per il personale e, conseguentemente, soggiacciono alle relative limitazioni (cfr. Sez. Veneto par. n. 80 del 21 maggio 2009);*
- la formula organizzativa di cui all'art. 1 comma 557 legge 311/2004 è stata oggetto, da ultimo, di chiarimento da parte della Sezione autonomie 23/2016 che così si è espressa: "*Il limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non trova applicazione nei casi in cui l'utilizzo di personale a tempo pieno di altro Ente locale, previsto dall'art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, avvenga entro i limiti dell'ordinario orario di lavoro settimanale, senza oneri aggiuntivi, e nel rispetto dei vincoli posti dall'art. 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La minore spesa dell'ente titolare del rapporto di lavoro a tempo pieno non può generare spazi da impiegare per spese aggiuntive di personale o nuove assunzioni*";
- pertanto, alla luce dei citati pareri, nello specifico della materia in trattazione che prevede l'attività di dipendente di altro ente venga effettuata al di fuori del proprio orario di lavoro:
- non risulta necessaria *una preventiva regolamentazione tra gli enti interessati di accordarsi per definire i tempi e i modi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro, stante in primo luogo il fatto che la disciplina dell'articolo 1, comma 557, l. 311/2004 prevede unicamente l'autorizzazione dell'ente di appartenenza;*
- risulta applicabile la normativa in materia di riduzione della spesa *indicata dall'art. 9 comma 28 del citato D.L. 78/2010, per la quale sono state esposte le ragioni e giustificazioni del relativo superamento, come dettagliato in precedenza;*

Rilevato infine che la norma introdotta dall'articolo 1, comma 557, l. 311/2004, tratta di una prestazione lavorativa completamente indipendente da quella che il lavoratore conduce presso l'ente che lo autorizza, pertanto l'intera disciplina economica, contrattuale, previdenziale e di sicurezza è rimessa all'ente con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, che se ne avvale; pertanto, le conseguenti regole vengono fissate con il dispositivo del presente provvedimento;

Visto il T.U. 18 agosto 2000, n. 267, recante:” Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante: “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” e s.m.i.;

Visto il vigente Regolamento per l’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Regioni – autonomi e locali;

A voti unanimi,

DELIBERA

Secondo le premesse che si intendono qui integralmente riportate come parte integrante e sostanziale,

1. Di avvalersi ai sensi dell’art. 1 comma 557 della L. 311/2004, dell’attività lavorativa della sig.ra Silvia Savelli (geom. dipendente a tempo indeterminato part-time del Comune di Monte San Biagio (LT)), Istruttore Tecnico, cat. C p.e. C/1 (di seguito anche “lavoratore”), per prestazione lavorative a supporto dell’Ufficio Tecnico del Comune di Lenola (LT), da svolgersi al di fuori dell’orario ordinario di lavoro presso l’Ente di appartenenza, dal 01/10/2019 e fino al 31/03/2020, per un massimo di 6 (sei) ore settimanali;
2. Di regolare la conseguente prestazione lavorativa come segue:
 - a) Al fine di instaurare il rapporto organico, necessario perché si imputino all’ente le attività svolte dal lavoratore utilizzato mediante il citato comma 557, il presente incarico si configura come rapporto di lavoro subordinato di natura flessibile.
 - b) L’utilizzo del lavoratore avviene al di fuori dell’orario di lavoro effettuato presso l’Ente di appartenenza in modo da non recare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro primario e non interferire nei suoi compiti istituzionali presso l’ente stesso.
 - c) L’orario di lavoro giornaliero e settimanale non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti, la durata massima consentita, comprensiva del lavoro ordinario e del lavoro straordinario e, comunque, le 24 (ventiquattro) ore settimanali. Pertanto presso il Comune di Lenola (LT), il lavoratore potrà svolgere solo attività lavorativa entro il limite delle 6 (sei) ore successive alle 18 cui è obbligato dal rapporto di lavoro che conduce presso l’ente di provenienza.
 - d) Il lavoratore è tenuto a comunicare preventivamente i giorni di presenza lavorativa presso il Comune di Lenola (LT), al fine di permettere la contestuale presenza del dipendente comunale addetto all’Ufficio Tecnico, per il quale durante il periodo riferito al presente incarico, verrà adottato un orario flessibile pluri-settimanale;
 - e) Il servizio prestato dal lavoratore verrà retribuito in base alle ore svolte, verificate mediante convalida del cartellino segna-presenze badge, che viene consegnato dal Comune di Lenola (LT).
 - f) Il lavoratore dovrà rispettare la riservatezza ed il segreto d’ufficio sulle pratiche in trattazione con il proprio incarico;
 - h) Il lavoratore dovrà attenersi alle norme di sicurezza presenti presso il Comune di Lenola (LT);
 - g) Il lavoratore dovrà attenersi al Codice di comportamento del Comune di Lenola (LT), presente sul sito comunale nella sezione “Amministrazione trasparente”;

- h) Il Comune di Lenola (LT) garantisce al lavoratore che il trattamento dei dati personali derivanti dal presente provvedimento, verrà svolto nel rispetto della legge 675/96 e s.m.i.;
- i) Copia del presente provvedimento verrà sottoposta al lavoratore per la relativa sottoscrizione in segno di ricevuta ed accettazione;
3. Di imputare la conseguente spesa iniziale presunta nei seguenti capitoli del bilancio di previsione 2019/2021, approvato con delibera di C.C. n. 08 del 28/03/2019;
 - Compensi: al cap.
 - Contributi: al cap.
 - Irap: al cap.
 4. Di comunicare il presente incarico alla banca dati nazionale "Perla PA" ed i compensi che saranno erogati, al Comune di appartenenza, allo scopo di regolarizzare la posizione ai fini dell'anagrafe delle prestazioni;
 5. Di attestare che il sottoscritto, in qualità di Responsabile competente ad adottare il presente atto, non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 6-bis, della legge n.241/1990, dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e del Codice di comportamento integrativo dell'Ente.
 6. Di approvare l'allegato schema di convenzione tra il Comune di Lenola (LT) e il Comune di Monte San Biagio (LT), per l'utilizzazione, ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. 22.01.2004, per n. 3 ore settimanali da parte del Comune di Lenola dell'Arch. Tiziana Di Fazio, cat. D pos. econ. D/3, che forma anch'esso parte integrante e sostanziale del presente atto (all. "A");
 7. Di riconoscere al Comune di Monte San Biagio (LT), Ente datore di lavoro della dipendente, il **33,33 %** (delle 18 ore), degli oneri diretti lordi e dei relativi oneri riflessi, in conformità ai Contratti collettivi nazionali di lavoro ed alla legislazione vigente in materia;
 8. Di dare atto che la convenzione ha decorrenza dal 15/10/2019 e cesserà il 31/03/2019, salvo proroga o recesso anticipato;
 9. Di dare mandato alla dott.ssa Maria Pia Fiore, Segretario Comunale nonché Responsabile del Servizio del Personale, per la sottoscrizione della citata convenzione in rappresentanza del Comune di Lenola;
 10. Di demandare ai competenti uffici comunali ogni ulteriore adempimento per la corretta gestione della presente convenzione, ivi compresa l'adozione degli impegni di spesa, dando atto che le somme necessarie per fare fronte alle esigenze della presente convenzione sono spese non frazionabili e che comunque verranno liquidate con separato atto nella misura di un dodicesimo per ogni mese.

LA GIUNTA COMUNALE

Con separata votazione ad esito unanime

DELIBERA

di dichiarare l'immediata eseguibilità dell'atto ex art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto e approvato

IL SINDACO

F.to FERNANDO MAGNAFICO

IL SEGRETARIO CAPO

F.to MARIA PIA FIORE

Per copia conforme ad uso amministrativo

Lì, 08 Ottobre 2019



IL SEGRETARIO CAPO

MARIA PIA FIORE

Maria Pia Fiore

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio n. 163 del Comune il **11 OTT. 2019** e resterà per 15 giorni consecutivi.

Lì,

11 OTT. 2019

IL SEGRETARIO CAPO

F.to MARIA PIA FIORE

Esecutiva ai sensi dell'art. 134 D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000

Lì, 08 Ottobre 2019

IL SEGRETARIO CAPO

F.to MARIA PIA FIORE

Si esprime parere di regolarità tecnica ex art. 49 D.Lgs. 267/2000:

Lì, 08 ottobre 2019

IL RESPONSABILE

F.to MARIA PIA FIORE

Si esprime parere di regolarità contabile ex art. 49 D.Lgs. 267/2000:

Lì, 08 ottobre 2019

PR **IL RESPONSABILE**

F.to *MARIA PIA FIORE*

Si esprime parere di conformità ex art. 97 D.Lgs. 267/2000

Lì,

IL RESPONSABILE